Pubblicato il 28/10/2026

N. 07824 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 04079/2026 REG.RIC.
N. 04227/2026 REG.RIC.
N. 04582/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4079 del 2026, proposto da

Gubela s.p.a. mandataria del raggruppamento con le mandanti S.I.O.S.S.-Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale s.r.l., Sias s.p.a. ed Edil San Felice s.p.a. Società Benefit in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autostrade per L'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Sebino n. 29;

nei confronti

Traffitek s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ital Sem s.r.l. e Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore,* rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 4227 del 2026, proposto da
Ital Sem s.r.l., in proprio e quale mandataria del raggruppamento, e Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l., in proprio e quale mandante del raggruppamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Traffitek s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B11113FF50, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Autostrade per l'Italia s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio fisico eletto presso lo studio Massimo Gentile in Roma, via Sebino n. 29;

Gubela s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 4582 del 2026, proposto da
Traffitek s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autostrade per L'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B11113FF50, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio fisico eletto presso lo studio Massimo Gentile in Roma, via Sebino n. 29;

nei confronti

Ital Sem s.r.l. e Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gubela s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 3255/2026, resa tra le parti,

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per L'Italia s.p.a., Traffitek s.r.l., Ital Sem s.r.l., Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l., Gubela s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2026 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati De Marco, Gentile, Zaccone e Delfino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La controversia riguarda la gara per l'affidamento dei "*lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l'intera rete autostradale di competenza delle direzioni di Tronco II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e IX*", bandita da Autostrade per l'Italia (di seguito: "ASPI") in data 13 maggio 2024.
2. All'esito delle attività di valutazione, ASPI ha disposto l'aggiudicazione del lotto 5, relativo ai "*lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo le tratte della DT6 Cassino*", al raggruppamento composto dalla mandataria Ital Sem s.r.l. (di seguito: "Ital Sem") e dal mandante Consorzio stabile Viagest s.c. a r.l. (di seguito: "Viagest").
3. Traffitek s.r.l. (di seguito. "Traffitek"), partecipante alla gara e classificatasi seconda, ha impugnato:
- il decreto privo di data e numero di protocollo, trasmesso tramite Portale HWTP in data 10 marzo 2025, con il quale è stata aggiudicato ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 36/2023

l'accordo quadro TENDER 70364 – lotto 5 – Direzione 6° Tronco Cassino – CIG: B11113FF50 a Ital Sem;

- la nota di trasmissione trasmessa a mezzo PEC tramite portale HWTP ricevuta il 20 febbraio 2025;

- i verbali di gara dell'11 dicembre 2024 e del 16 dicembre 2024; nonché i verbali in seduta riservata n. 1 dell'8 agosto 2024; n. 2 del 16,18, 23, 25 e 27 settembre (*in parte qua*) e del 7,15,16,21,23,25 e 28 ottobre 2024 (*in parte qua*); n. 3 del 4 novembre 2024 *in parte qua* contenente proposta di aggiudicazione provvisoria.

- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o conseguenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Con il ricorso Traffitek ha altresì chiesto l'accertamento del diritto dell'impresa Traffitek ad aver aggiudicato l'appalto in oggetto. la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con Ital Sem nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., nonché la condanna di ASPI alla reintegrazione in forma specifica mediante obbligo a carico della stazione appaltante della sottoscrizione del contratto in favore dell'impresa ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa ricorrente a subentrare nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 121 comma 2 c.p.a., disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto.

Nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con Ital Sem, Traffitek ha chiesto il risarcimento per equivalente ai sensi dell'art.124 c.p.a. di tutti i danni subiti nella misura che sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all'utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.

4. Ital Sem, in proprio e quale mandataria del raggruppamento, e Viagest, in proprio e quale mandante del raggruppamento, hanno proposto ricorso incidentale per

l'annullamento, in via condizionata e subordinata rispetto all'eventuale accoglimento del ricorso principale:

- degli atti e dei provvedimenti di ammissione del concorrente Traffitek al lotto 5, nonché di valutazione della relativa offerta, ivi inclusi tutti i verbali di gara, gli atti e le valutazioni istruttorie ed ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
- in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale, del provvedimento di aggiudicazione assunto da Aspi in data 22.03.2025, comunicato in data 24.03.2025 con il quale è stato aggiudicato il lotto 2 - Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo le tratte della DT3 Bologna – CIG: B11113CCD7 dell'Accordo quadro TENDER 70364 per l'affidamento di lavori manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l'intera rete autostradale di ASPI alla Gubela s.p.a.;
- della nota di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione caricata a portale e trasmessa in data 24 marzo2025;
- ove occorra, dei verbali di gara dell'11 dicembre 2024 e del 16 dicembre 2024; nonché dei verbali in seduta riservata n. 1 dell'8 agosto 2024; n. 2 del 16,18, 23, 25 e 27 settembre (*in parte qua*) e del 7,15,16,21,23,25 e 28 ottobre 2024 (*in parte qua*); n. 3 del 4 novembre 2024 *in parte qua* contenente proposta di aggiudicazione provvisoria;
- ove occorra, di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi dell'esponente.

Con il medesimo ricorso Ital Sem ha chiesto, in via condizionata e subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale, il subentro dell'esponente nel contratto stipulato con l'aggiudicatario del lotto n. 2 ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a., ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa

dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito, con riserva di richiedere in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica.

5. Traffitek ha proposto motivi aggiunti avverso:

- il decreto privo di data e numero di protocollo, trasmesso tramite Portale HWTP solo in data 10 marzo 2025, con il quale è stata aggiudicato ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 36/2023 l'accordo quadro "TENDER 70364 – Lotto 5 – Direzione 6° Tronco Cassino – CIG: B11113FF50" a Ital Sem;

- la nota di trasmissione trasmessa a mezzo PEC tramite portale HWTP ricevuta il 20 febbraio 2025;

- i verbali di gara dell'11 dicembre 2024 e del 16 dicembre 2024; nonché i verbali in seduta riservata n. 1 dell'8 agosto 2024; n. 2 del 16,18, 23, 25 e 27 settembre (*in parte qua*) e del 7,15,16,21,23,25 e 28 ottobre 2024 (*in parte qua*); n. 3 del 4 novembre 2024 *in parte qua* contenente proposta di aggiudicazione provvisoria.

- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o conseguenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Con il ricorso Traffitek ha altresì chiesto l'accertamento del diritto dell'impresa Traffitek ad aver aggiudicato l'appalto in oggetto. la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con Ital Sem nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., nonché la condanna di ASPI alla reintegrazione in forma specifica mediante obbligo a carico della stazione appaltante della sottoscrizione del contratto in favore dell'impresa ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa ricorrente a subentrare nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 121 comma 2 c.p.a., disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto.

Nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con il raggruppamento Ital Sem, Traffitek ha chiesto il risarcimento per equivalente ai sensi dell'art.124 c.p.a. di tutti i danni subiti nella misura che sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all'utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.

6. Il Tar Lazio – Roma, con sentenza 20 febbraio 2026 n. 3255, ha accolto il ricorso principale e quello incidentale, annullando gli atti impugnati.

7. Gubela, mandataria del raggruppamento con le mandanti S.I.O.S.S.-Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale s.r.l., SIAS s.p.a. e Edil San Felice s.p.a. Società Benefit, ha appellato la sentenza con ricorso n. 4079 del 2026.

8. Ital Sem, in proprio e quale mandataria del raggruppamento, e Viagest, in proprio e quale mandante del raggruppamento, hanno appellato la sentenza con ricorso n. 4227 del 2026.

9. Traffitek ha appellato la sentenza con ricorso n. 4582 del 2026.

10. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita ASPI.

11. All'udienza dell'8 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. Gli appelli devono essere riuniti ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.a. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

13. L'appello di Ital Sem e Viagest è infondato.

L'appello di Gubela è inammissibile.

L'appello di Traffitek è infondato.

13.1. Ital Sem ha chiesto il rinvio dell'udienza al 15 dicembre 2026, dove è fissata la trattazione dell'appello n. 6232 del 2026 avverso la sentenza del Tar Lazio n. 7631 del

2026 sul lotto 1 (che vede Ital Sem mandante e Viagest mandataria (il contrario rispetto al lotto 5 qui in esame).

Ital Sem ha altresì annunciato l'impugnazione delle relazioni (sul lotto 5) del 22 luglio 2026 e (sul lotto 1) del 27 luglio 2026, che hanno disposto l'esclusione a seguito di verifica di congruità, che è seguita alle sentenze di primo grado richiamate.

13.2. Ai sensi dell'art. 73 comma 1 bis c.p.a. "*Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza*".

La domanda di rinvio deve fondarsi quindi su "situazioni eccezionali".

La decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.

In tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza e i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale. Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.

Nel caso di specie non si rinvengono dette situazioni eccezionali, idonee ad incidere sul diritto di difesa, considerato che le gare sui diversi lotti sono connotate in termini di autonomia, così come i relativi giudizi (su cui infra).

Né la circostanza che le questioni giuridiche siano analoghe integra la situazione eccezionale che giustifica il rinvio, atteso che neppure è causa di connessione (Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2018 n. 2215).

Non si rinviene pertanto la ragione eccezionale che giustifica il differimento dell'udienza.

13.3. L'istanza non può quindi essere accolta.

14. Si riassumono per sommi capi i fatti di controversia.

All'esito delle operazioni di gara, Ital Sem è risultata prima graduata nella classifica del lotto 1 ("Direzione 2° Tronco di Milano"), del lotto 2 ("Direzione 3° Tronco di Bologna") e del lotto 5 ("Direzione 6° Tronco di Cassino").

Essendo previsto dalla legge di gara il vincolo di aggiudicazione di un massimo di due lotti, Ital Sem ha optato per l'aggiudicazione del lotto 1 e del lotto 5.

Il lotto 2 è quindi stato aggiudicato a Gubela.

Traffitek, seconda classificata per il lotto 5, ha qui impugnato gli atti di gara e l'aggiudicazione a Ital Sem di detto lotto.

Ital Sem ha impugnato con ricorso incidentale l'aggiudicazione a Gubela del lotto 2, in via subordinata all'accoglimento del ricorso presentato da Traffitek e quindi all'annullamento dell'aggiudicazione a proprio favore del lotto 5.

Il Tar ha accolto entrambi i ricorsi annullando quindi l'aggiudicazione a favore di Ital Sem del lotto 5 e l'aggiudicazione a favore di Gubela del lotto 2.

In particolare, il Tar ha annullato l'aggiudicazione del lotto 5 a Ital Sem ritenendo fondati:

- "*il secondo motivo di ricorso, come integrato dal quarto motivo aggiunto*" per inattendibilità della valutazione di congruità della stazione appaltante per omessa considerazione dei costi per gli otto contratti di avvalimento, calcolati in un ammontare complessivo pari a € 872.921,60, superiore all'utile previsto, con conseguente obbligo della stazione appaltante di rinnovare la verifica di congruità in fase conformativa.

- ritenuto fondato, con il medesimo effetto conformativo di rinnovazione dell'istruttoria da parte di ASPI, il quarto motivo di ricorso, riguardante il difetto di istruttoria per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio "curriculum *lavori analoghi in presenza di traffico*", nella parte in cui la stazione appaltante ha

considerato, senza soffermarsi sulla qualificabilità in termini di "lavori", delle esperienze pregresse per un totale di € 13.285.681,99, e alcuni degli importi di lavori eseguiti su strade comunali.

Ha invece ritenuto infondati i restanti motivi dedotti da Traffitek in primo grado.

Il Tar ha poi accolto il ricorso incidentale quanto al terzo motivo, con il quale Ital Sem ha lamentato la mancanza, da parte di Traffitek, del "*requisito "premiale" dei pregressi lavori analoghi di importo pari ad euro 15.000.000,00 previsto dal criterio di valutazione dell'offerta sub A.1 dell'Allegato 008 al disciplinare*". Il giudice di primo grado ha invece ritenuto infondati gli altri motivi contenuti nel ricorso.

14.1. A seguito della sentenza la Commissione di gara è stata riconvocata e ha rinnovato la valutazione finalizzata ad attribuire il punteggio relativo al criterio "curriculum *lavori analoghi in presenza di traffico*", attribuendo a Ital Sem un punteggio tecnico totale pari a 65,110, confermando la prima posizione in graduatoria (verbale del 6 marzo 2026).

Nelle more del giudizio ASPI, in ragione del portato delle sentenze di primo grado richiamate, ha altresì avviato l'istruttoria volta a verificare la congruità dell'offerta del raggruppamento avente come mandataria Ital Sem (così dal ricorso in appello di Ital Sem).

In esito al procedimento la relazione provvedimentale riguardante il lotto 5 del 22 luglio 2026 (mentre quella relativa al lotto 1 è del 27 luglio 2026) ha disposto l'esclusione.

14.2. Hanno appellato Ital Sem, Gubela e Traffitek.

15. Il Collegio principia lo scrutinio dall'appello proposto da Ital Sem.

16. L'appellante Ital Sem ha formulato un unico motivo di appello avverso l'annullamento dell'aggiudicazione relativa al lotto 5, seppur articolato in plurimi profili (il secondo motivo, su cui *infra*, fa riferimento al lotto 2).

16.1. Ital Sem ha innanzitutto censurato la sentenza nella parte in cui il Tar non ha, in tesi, rispettato il principio della domanda e la separazione fra i poteri, per avere pronunciato oltre i limiti delle deduzioni delle parti.

Il Tar avrebbe ritenuto doverosa la verifica di anomalia, sostituendosi alla stazione appaltante nella valutazione, non effettuata da quest'ultima (quindi in violazione dell'art. 34 comma 2 c.p.a.), riguardante la decisione di sottoporre, o meno, l'offerta di Ital Sem a verifica di anomalia, circostanza non contestata dalla parte.

Con la domanda formulata in primo grado Traffitek non avrebbe infatti contestato il disciplinare di gara nella parte in cui dispone che la verifica di anomalia è svolta solo qualora "*il numero delle offerte ammesse in gara sia pari o superiore a tre*", riservandosi, altresì, "*la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa*", con la precisazione che "*Nello specifico, verrà comunque sottoposta a verifica di congruità l'offerta che presenti costi della manodopera inferiori a quelli stimati nel presente Disciplinare*" (punto 23).

Né sarebbe stata criticata dalla ricorrente in primo grado la scelta (discrezionale) della stazione appaltante di non attivare la verifica di congruità.

Il Tar, pertanto, nell'inferire che ASPI "avrebbe dovuto" intraprendere la verifica di congruità, avrebbe integrato la doglianza avversaria incorrendo nel vizio di ultrapetizione e avrebbe invaso la sfera riservata alla stazione appaltante in quanto la prima non sarebbe obbligatoria a termini di legge.

16.2. La censura è infondata.

16.3. Non può ritenersi che la stazione appaltante non abbia valutato la non ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per procedere alla verifica di anomalia dell'offerta di Ital Sem, posto che l'aggiudicazione a quest'ultima presuppone la valutazione di non anomalia della relativa offerta (quanto meno in fase di scelta circa la

sottoposizione a detta verifica), con la conseguenza che tale decisione può essere censurata dalla parte e valutata dal Giudice.

In quanto la stazione appaltante, aggiudicando la gara a Ital Sem senza procedere a verifica di anomalia, ha ritenuto mancanti i presupposti di attivazione del relativo subprocedimento.

Del resto è la stessa Ital Sem ad ammettere che la scelta di decidere se sottoporre l'offerta a verifica di anomalia è stata esercitata. Nel ricorso in appello si sottolinea infatti che "*ASPI ha confermato che un attento esame dei contratti di avvalimento in questione e della loro incidenza sull'attendibilità dell'offerta l'ha condotta eccome, tanto da non ritenere di dover attivare alcuna verifica (si badi, facoltativa) di congruità, nella misura in cui il corrispettivo di avvalimento pattuito dalle parti "andrà [... anche ...] a compensare il costo delle attrezzature e del personale che l'impresa ausiliaria metterà a concreta disposizione dell'impresa ausiliata (Ital Sem);" (cfr. memoria ASPI del 9.04.2025)*".

Pertanto il potere (di decidere di non attivare la verifica di anomalia) è stato esercitato, non ponendosi un tema di violazione dell'art. 34 comma 2 c.p.a.

16.4. E' qui contestato il capo della sentenza con il quale il Tar ha accolto "*il secondo motivo di ricorso, come integrato dal quarto motivo aggiunto*".

Traffitek, col secondo motivo del ricorso introduttivo, ha argomentato circa l'insostenibilità dell'offerta di Ital Sem dopo avere richiamato la legge di gara e l'art. 110 del d. lgs. n. 36 del 2023.

In tale contesto la società ha allegato l'incongruità dell'offerta e sottolineato la sindacabilità della scelta dell'amministrazione di non procedere alla verifica di anomalia, contestando, in via subordinata, la scelta di non attivare il procedimento di anomalia.

Con il quarto mezzo contenuto nei motivi aggiunti Traffitek ha dedotto l'incongruità dell'offerta e il difetto di istruttoria facendo riferimento specificamente al costo derivante dai contratti di avvalimento stipulati.

Pertanto non può ritenersi che la domanda proposta in primo grado non censurasse la scelta di non procedere a verifica di anomalia.

Si aggiunge che gli assunti volti a sostenere l'incongruità dell'offerta presuppongono la contestazione della decisione di non sottoporre la stessa a verifica di anomalia.

Specularmente, la decisione di ritenere non anomala l'offerta del raggruppamento aggiudicatario è implicita nella decisione di non sottoporla a verifica di anomalia nei termini in cui la stazione appaltante ha ritenuto insussistenti gli indici sintomatici dell'incongruità, in base ai quali si attiva il subprocedimento.

Peraltro, la gradazione della domanda si giustifica nella prospettiva conformativa.

Parte ricorrente ha, infatti, ritenuto di manifestare l'interesse prioritario all'annullamento dell'aggiudicazione al fine di svolgere la verifica di anomalia e l'interesse subordinato alla ripetizione della valutazione prodromica di non sottoposizione dell'offerta a detta verifica.

Non vi sono quindi i presupposti per ritenere violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

16.5. Né, in tale prospettiva, la legge di gara, laddove prevede che la stazione appaltante possa procedere a verificare la congruità dell'offerta anche nel caso siano presentate meno di tre offerte (punto 23 del disciplinare), risulta antagonista rispetto alla doglianza dedotta, interpretata nei termini sopra illustrati, in presenza di otto contratti di avvalimento stipulati dall'aggiudicataria i cui costi non risultano espressamente contemplati.

Pertanto l'omessa impugnazione del punto 23 del disciplinare, in base al quale "*La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base*

anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa", non risulta rilevante rispetto all'ammissibilità della censura.

Infatti, la doglianza dedotta in primo grado (e la pronuncia), risulta in linea col punto 23 del disciplinare, laddove stabilisce che l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che "*appaia anormalmente bassa*".

16.6. Posto quanto sopra il giudice di primo grado non si è sostituito alla stazione appaltante, esorbitando dai poteri del sindacato giurisdizionale.

Nella sentenza gravata si fa riferimento, nella parte tesa a motivare l'accoglimento del motivo in esame, al fatto che "*la scelta di Aspi di non attivare la verifica di anomalia si è fondata su una premessa manifestamente illogica, quella secondo cui il costo dell'avvalimento non andrebbe considerato nella verifica della sostenibilità dell'offerta perché già incluso (e remunerato) nei costi da sostenere per l'esecuzione dell'appalto*", così evidenziando che il primo oggetto di esame è la scelta dell'Amministrazione di non svolgere la verifica di anomalia.

La valutazione dell'incidenza dei costi dei contratti di avvalimento nell'ambito dell'offerta dell'aggiudicataria è quindi tesa a dimostrare che sussistono i presupposti per l'attivazione della verifica di anomalia nei termini indicati nel punto 23 del disciplinare.

Infatti, il Tar ha giudicato inattendibile la "*valutazione della stazione appaltante, che ha ritenuto non necessaria l'attivazione della verifica di congruità*". Con tale finalità ha ritenuto che il costo dei contratti di avvalimento è "*suscettibile*" di azzerare l'utile previsto dall'aggiudicataria, senza contenere in tal senso un giudizio di anomalia.

Pertanto, posto che il potere di decidere se attivare la verifica di anomalia è stato esercitato, il giudice di primo grado si è limitato ad affermare che la decisione di non sottoporre l'offerta al subprocedimento è in contrasto con l'indice sintomatico della presenza di otto contratti di avvalimento stipulati dall'aggiudicataria i cui costi non risultano espressamente contemplati nell'offerta presentata.

Conseguentemente il Tar ha individuato la portata conformativa della pronuncia impugnata nel senso che "*La parte resistente dovrà, in conseguenza dell'accoglimento della censura in esame, disporre una puntuale verifica della congruità e sostenibilità economica dell'offerta dell'aggiudicataria*".

Pertanto, la prospettazione conformativa contenuta nella pronuncia impedisce di ritenere che il Tar abbia svolto il giudizio di congruità.

Piuttosto il Tar, al fine di giustificare l'annullamento e il conseguente effetto conformativo, ha fatto riferimento ai costi dei contratti di avvalimento per sottolineare come la mancata evidenza degli stessi avrebbe dovuto essere considerata dalla stazione appaltante, non pronunciandosi sul merito di detta verifica ma sottolineando la rilevanza dell'omissione.

La sentenza di primo grado vincola la stazione appaltante a considerare i costi dei contratti di avvalimento al fine di svolgere le verifiche di competenza ("*i costi derivanti dal contratto di avvalimento devono essere necessariamente considerati nella verifica dell'anomalia dell'offerta*"), valutandone la sostenibilità nell'ambito dell'offerta complessivamente considerata e dando conto della valutazione effettuata.

Né depone in senso contrario la giurisprudenza richiamata nelle difese. In particolare, la Sezione, con sentenza n. 5100 del 2023, si è pronunciata in merito al parametro di calcolo del 3% quale costo della prestazione dell'ausiliaria.

Infatti, è la stazione appaltante a dovere svolgere la valutazione, che non è stata ancora svolta.

16.7. Con la seconda censura contenuta nel primo motivo l'appellante Ital Sem ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto che Ital Sem e la stazione appaltante ritenessero di non dover considerare i costi dei contratti di avvalimento fra le voci che compongono l'offerta.

L'appellante ha sottolineato che il costo dei contratti di avvalimento si compensi con le mancate spese che l'appaltatore dovrebbe sostenere per l'acquisto o la disponibilità

dei materiali, dei mezzi e del personale previsto nel contratto di avvalimento medesimo.

La censura non è conducente.

Il Tar ha infatti annullato conformando l'attività della stazione appaltante nel senso dello svolgimento della verifica di anomalia da parte della stazione appaltante, senza vincolarne le valutazioni nei termini prospettati.

La circostanza che il costo dei contratti di avvalimento sia da compensare con mancate spese non è quindi oggetto di preventivo scrutinio ma rientra nella valutazione di anomalia.

Non risultano quindi dirimenti, al fine di riformare la sentenza, gli assunti volti a giustificare la congruità dell'offerta e la compensazione del prezzo degli avvalimenti.

16.8. Con la terza censura contenuta nel primo motivo l'appellante Ital Sem ha criticato la pronuncia per l'utilizzo, da parte del giudice di primo grado, di "numeri errati". In particolare l'appellante fa riferimento alla valutazione in base alla quale l'omessa considerazione dei costi che trovano titolo nei contratti di avvalimento non sarebbe compensato dall'utile esposto.

Senonché, come già detto, il Tar ha annullato l'aggiudicazione per il fatto che la stazione appaltante non ha considerato i costi dei contratti di avvalimento al fine di decidere se sottoporre l'offerta dell'aggiudicataria a verifica di anomalia, disponendo, in sede conformativa, la rinnovazione di tale scelta e l'eventuale svolgimento della verifica di anomalia, vincolando l'Amministrazione a considerare i costi degli avvalimenti, senza imporre alcunché in merito all'esito della rinnovata valutazione.

Pertanto, non risultano determinanti la quantificazione dei costi e dell'importo a base del calcolo dell'utile e della percentuale effettuata dal Tar, né i conteggi effettuati dal Tar, posto che lo stesso giudice ha demandato all'Amministrazione la valutazione, così come non risulta vincolante

Piuttosto, la sentenza vincola la stazione appaltante, in sede conformativa, a considerare i costi derivanti dai contratti di avvalimento, demandando alla stazione appaltante le quantificazioni e i conteggi in sede di ottemperanza. Sicché eventuali errori di quantificazione e conteggio effettuati dal Tar non risultano determinanti.

16.9. Pertanto, così interpretata la sentenza, il motivo non può essere accolto.

17. Con il secondo motivo l'appellante Ital Sem ha riproposto il settimo motivo del ricorso incidentale, con il quale ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 2 in favore di Gubela, chiedendo, nell'ipotesi in cui sia disposta l'aggiudicazione in favore di Traffitek del lotto 5 anche per effetto di eventuali provvedimenti adottati dall'ASPI in conseguenza della sentenza medio tempore emessa dal Tar, di disporre l'annullamento e la conseguente aggiudicazione del medesimo lotto 2 in proprio favore.

17.1. Il motivo è infondato.

17.2. Come dedotto anche da Gubela, l'illegittimità dell'aggiudicazione del lotto 1 non si riverbera sull'aggiudicazione del lotto 2 determinandone l'invalidità.

Infatti, nella sequenza procedimentale che si è conclusa con l'aggiudicazione del lotto 2 non vi sono atti che possono essere qualificati illegittimi in ragione di quanto occorso nella gara relativa al lotto 5.

La decisione di aggiudicare a Ital Sem il lotto 1 e 5 e non anche il lotto 2 (così da determinare l'aggiudicazione del lotto 2 a Gubela), nonostante il posizionamento al primo posto della prima, trova ragion d'essere nel vincolo di aggiudicazione (verbale n. 3 della seduta del 4 novembre 2024).

Al tempo in cui i lotti 2 e 5 sono stati aggiudicati, rispettivamente a Gubela (in seguito a scorrimento della graduatoria) e a Ital Sem, sussistevano quindi i relativi requisiti.

Né erano presenti elementi di segno contrario.

L'annullamento del provvedimento di aggiudicazione del lotto 5 costituisce una circostanza sopravvenuta, non idonea a inficiare la validità degli atti già adottati in relazione ad altro lotto.

Infatti, "*le vicende successive e sopravvenute rispetto alla conclusione della procedura non rilevano rispetto alla valenza del vincolo di aggiudicazione*" (Cons. St., sez. V, 15 marzo 2021 n. 2184).

La valutazione di legittimità prescinde infatti dalla rimproverabilità di quanto accaduto (diversamente dal profilo della responsabilità, che risponde a diversi presupposti e funzioni), rilevando il dato oggettivo della sequenza procedimentale.

Rispetto agli atti della gara relativa al lotto 2, il dato rilevante (dal punto di vista procedimentale) è l'avvenuta aggiudicazione del lotto 5 (e 1), che ha determinato l'impossibilità di ottenere l'aggiudicazione anche del lotto 2.

Al tempo in cui ciò è avvenuto Ital Sem risultava al primo posto della graduatoria relativa al lotto 5 (e al lotto 1), oltre che del lotto 2, così sussistendo il presupposto fattuale di quanto occorso nel lotto 2.

Né l'annullamento dell'aggiudicazione di un lotto si riverbera sulla legittimità dell'annullamento di altro lotto (impregiudicata la valutazione dell'eventuale responsabilità della stazione appaltante).

Infatti, il d. lgs. n. 36 del 2023 dispone infatti che "*Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione,* […] *non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara*".

Detta prospettazione trova corrispondenza nelle regole processuali.

L'art. 120 comma 13 c.p.a., nel caso di presentazione di offerte per più lotti, permette di proporre impugnazione con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto (si tratta di disposizione identica a quella precedentemente contenuta nel comma 11 *bis*).

Il ricorso cumulativo è quindi ammesso solo se è impugnato il medesimo atto, cioè un atto comune alle gare dei diversi lotti, e per i medesimi motivi.

Nelle restanti ipotesi la suddivisione in lotti non consente la trattazione congiunta dei ricorsi riguardanti atti dei diversi lotti in quanto la suddivisione in lotti determina lo svolgimento di una pluralità delle gare (è proprio moltiplicando le gare che si garantisce la maggiore concorrenza a cui è preordinata), seppur svolte con tempistiche simultanee e altri elementi comuni, quali, a titolo esemplificativo, il bando di gara.

In tale contesto si inserisce la questione della possibilità, o meno, di proporre ricorso incidentale avverso l'aggiudicazione di un lotto nell'ambito di una controversia riguardante l'aggiudicazione di altro lotto.

Ai sensi dell'art. 42 c.p.a. con il ricorso incidentale "*le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale*".

Il ricorso incidentale è quindi uno strumento a disposizione del controinteressato per difendersi rispetto alla domanda del ricorrente (per contrastare il ricorso introduttivo, così Ad. plen. 27 aprile 2015 n. 5).

La funzione svolta dal ricorso incidentale nel processo amministrativo impugnatorio è quella di introdurre ragioni ostative all'accoglimento del ricorso principale, come evidente dal fatto che la legittimazione a proporre il primo è intestata alle parti resistenti e ai controinteressati (anche pretermessi, come evidente dall'ultimo periodo dell'art. 42 comma 1 c.p.a.). Ciò avviene sia allorquando con il ricorso incidentale si introducono censure subordinatamente all'accoglimento del ricorso principale, in modo da ripristinare l'utilità conseguita con il provvedimento impugnato, sia quanto si paralizza la possibilità di accogliere il ricorso principale attraverso l'introduzione di una ragione ostativa all'accoglimento di quest'ultimo.

Nel caso di specie l'asserita domanda incidentale non è volta a incidere sulla pretesa azionata con il ricorso principale, riguardante l'aggiudicazione del lotto 5, ma è finalizzata a ottenere l'aggiudicazione del lotto 2.

Pertanto, il suddetto motivo del ricorso (incidentale) non svolge la funzione di ostacolare la pretesa veicolata con il ricorso principale.

Già per tale ragione Ital Sem non avrebbe potuto utilizzare il rimedio del ricorso incidentale nei termini prospettati con il settimo motivo.

Si aggiunge che il ricorso incidentale è proponibile avverso lo stesso provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo o avverso atti connessi, che incidono sulla medesima vicenda sostanziale e sono legati da un vincolo logico o procedimentale.

Nel caso di specie non ricorre detta evenienza.

Pertanto non si rinvengono i presupposti per l'annullamento degli esiti della gara relativa ad altro lotto.

Ciò esime il Collegio dal valutare le ragioni illustrate dal Tar che possono rendere non attuale l'interesse alla trattazione del motivo, non essendosi verificata "*la condizione cui la parte ha subordinato l'esame della censura non si è verificata*" (la doglianza è stata proposta per "*l'ipotesi in cui la Traffitek, per effetto dell'accoglimento del proprio ricorso principale, dovesse risultare aggiudicataria del Lotto n. 5 … laddove non risultasse più perseguibile per l'odierno esponente l'interesse al mantenimento dell'aggiudicazione del lotto qui controverso (il numero 5)*").

17.3. Il secondo motivo di appello di Ital Sem non conduce quindi alla riforma della sentenza sul punto.

18. Quanto sopra argomentato si riverbera sull'interesse di Gubela alla trattazione dell'appello dalla stessa presentato.

L'appello proposto da Gubela trova ragion d'essere, in base a quanto prospettato dalla stessa società, "*dall'impartizione ad ASPI, con la sentenza gravata, della disposizione di rivalutazione dell'offerta dell'ATI Ital Sem, statuizione la cui riforma consoliderà sia l'aggiudicazione del Lotto 5 all'ATI Ital Sem sia l'aggiudicazione per scorrimento del Lotto 2 all'odierna appellante ATI Gubela, salva la riproposizione ex art. 101*

comma 2 c.p.a. dell'eccezione di infondatezza del Ricorso incidentale nei confronti della medesima odierna appellante ATI Gubela dall'ATI Ital Sem".

18.1. Atteso che, per i motivi già sopra illustrati, non può avere accesso e non è meritevole di accoglimento, nell'ambito della presente controversia, l'impugnazione dell'aggiudicazione del lotto 2 a Gubela, non sussiste l'interesse alla trattazione dell'appello da quest'ultima presentato.

19. Il Collegio scrutina l'appello di Traffitek.

19.1. L'esito dello scrutinio esime il Collegio dal valutare le eccezioni di rito avverso l'appello di Traffitek e i singoli motivi, quali l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità delle censure (art. 101 comma 1 c.p.a.), e l'eccezione di difetto di interesse dell'appellante, stante l'intervenuta esclusione dei controinteressati, fino all'eventuale esito vittorioso del relativo giudizio.

20. Con il primo motivo Traffitek ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha ritenuto violato l'art. 68 comma 11, l'art. 100 del d. lgs. n. 36 del 2023, l'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del medesimo decreto e il punto 7.2. del disciplinare per carenza di istruttoria.

20.1. Il motivo è infondato.

20.2. Ai sensi del punto 3 del disciplinare per i lavori di manutenzione delle tratte della DT6 Cassino è richiesto il possesso della sola categoria OS10 con classifica VII.

Nella dichiarazione di impegno la mandataria Ital Sem ha indicato una quota del 44,59% e la mandante Viagest una quota del 55,41%.

L'importo di lavori che Ital Sem ha dichiarato di voler eseguire è pari a € 6.198.010, nonostante la stessa sia in possesso della categoria OS 10 con classifica V che consente lavori fino all'importo di € 5.165,000 e, pur applicando l'incremento premiante del 20%, l'importo dei lavori che ITAL SEM è abilitata ad eseguire è di € 6.198.000.

Il giudice di primo grado ha respinto la censura perché si è "*in presenza di uno scostamento di entità irrisoria sia in termini percentuali (0,00001%) sia in termini assoluti (€ 10,00), imputabile all'arrotondamento nella conversione della percentuale di partecipazione di ITALSEM s.r.l. (da 44,589% a 44,59%), operato automaticamente dal foglio di calcolo Excel utilizzato per la redazione della domanda, che, come tale, non poteva giustificare (diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente) l'esclusione del raggruppamento aggiudicatario, anche considerando che l'errore in questione, essendo facilmente riconoscibile e suscettibile di correzione senza alterare il contenuto dell'offerta e senza attingere a fonti esterne alla documentazione presentata, avrebbe potuto essere corretto in sede di soccorso istruttorio*".

Secondo l'Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 "*la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori*".

Pertanto l'Adunanza plenaria, che si è pronunciata nella vigenza dell'art. 92 comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010 ("*I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta*"), ha ritenuto inammissibile uno scostamento fra requisito di qualificazione e quota di lavori cui si è impegnata una delle componenti del raggruppamento, ritenendo minimo lo scostamento ivi scrutinato, derivante dal

La previgente disposizione trova sul punto, per quanto di interesse in questa sede, conferma nell'art. 68 comma 11e dall'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del d. lgs. n. 36 del 2023 ("*le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono*

essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato").

Nel vigore del d. lgs. n. 36 del 2023, la Sezione si è indirettamente pronunciata confermando la vigenza del principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza nel caso di appalto di lavori (sentenza 5 dicembre 2025 n. 9599).

Nondimeno, nel caso di specie, lo scostamento è pressoché inesistente, non ravvisandosi un difetto di qualificazione che possa essere valorizzato in termini di scostamento minimo avente portata espulsiva.

Ostano in tal senso il principio generale di conservazione degli atti giuridici e di buona fede nell'interpretazione degli stessi, oltre che il principio di concorrenzialità.

Quest'ultimo impone infatti di ricercare e premiare l'offerta migliore sulla base dei parametri indicati dalla legge di gara.

La valorizzazione di uno scostamento che non incide, neppure minimamente, sull'offerta impedisce, infatti, all'amministrazione di godere del vantaggio competitivo dell'offerta risultata migliore.

Né la conseguenza espulsiva risulta proporzionata.

Infatti il principio di proporzionalità, che costituisce un "*principio generale del diritto dell'Unione richiamato, in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24*" (Cgue, sez. IV, 26 gennaio 2023, C-682/21), impone un vaglio di idoneità, di necessarietà e proporzionalità in senso stretto.

Lo scostamento di dieci euro non supera lo scrutinio di proporzionalità in quanto non è idoneo ad inficiare l'offerta, essendo pressoché inesistente.

Infatti "*un 'mero rigido e cavilloso formalismo' (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità e alla necessità di ampliare il contesto partecipativo delle imprese, ma soprattutto all'esigenza della Stazione appaltante di*

affidare la commessa all'operatore economico ritenuto più idoneo (Cons. Stato, n. 1620 del 2025)" (Cons. St., sez. V, 7 gennaio 2026 n. 113).

Peraltro lo scostamento è stato giustificato in ragione di un arrotondamento operato dal foglio di calcolo elettronico circa la quota di esecuzione di Viagest rispetto al raggruppamento nel suo complesso (comunque in possesso dei requisiti).

La circostanza che lo scostamento di dieci euro corrisponda al valore di arrotondamento per eccesso della seconda cifra decimale della percentuale di partecipazione di Ital Sem (da 44,589928% a 44,59%) ne conferma l'irrilevanza.

L'arrotondamento delle cifre decimali costituisce, infatti, una prassi diffusa di gestione dei valori numerici. Lo stesso disciplinare prevede l'arrotondamento per eccesso di prezzi e variazioni percentuali (punto 4.2: "*Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale*"), del coefficiente di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica (punto 19.2: "*Per la determinazione del valore dei Coefficienti saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, con arrotondamento per eccesso*") e del coefficiente di calcolo del punteggio dell'offerta economica (punto 19.3: "*Per la formulazione dei ribassi saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, con arrotondamento per eccesso*").

Non può quindi essere attribuito allo stesso portata espulsiva.

21. Con il secondo motivo Traffitek ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha ravvisato la violazione dell'allegato 8 del disciplinare, per omessa istruttoria e travisamento dei fatti rispetto all'attribuzione del punteggio per il criterio A.1.

Il giudice di primo grado ha respinto, ritenendola generica, la censura con la quale l'appellante ha lamentato che il raggruppamento avente come mandataria Ital Sem ha presentato in sede di gara documentazione non conforme a quanto richiesto (mancanza di CEL e SAL) perché non avrebbe "*individuato le specifiche esperienze pregresse rispetto alle quali mancherebbe la documentazione a comprova; per l'altro, ha*

omesso di operare qualsivoglia specifico riferimento alla copiosa documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, al contenuto dell'allegato 19 prodotto da ITAL SEM".

In particolare, rispetto ad alcune commesse, il raggruppamento avrebbe presentato delle fatture, (in tesi) inidonee, secondo l'allegato 8, a comprovare l'effettiva esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

Secondo la prospettazione dell'appellante, le fatture avrebbero dovuto unicamente "corroborare" ("accompagnare" secondo l'allegato) il certificato di pagamento o il SAL.

La doglianza comporta, in tesi, la riduzione dell'importo idoneo ai fini del punteggio pari ad € 3.992.351,88, (ossia inferiore a 4 milioni), con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 0 da parte della Commissione per il criterio A.1.

21.1. Il motivo è infondato.

21.2. In base all'allegato 8, il punteggio è attribuito al criterio A.1, innanzitutto, sulla base di quanto dichiarato dal concorrente. Infatti, a tal fine, il concorrente è tenuto a presentare una "*apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante*".

E' specificato che "*Il Concorrente, in sede di offerta, dovrà produrre la dichiarazione richiesta sottoscritta dal proprio Legale rappresentante*".

L'ulteriore richiesta di comprovare quanto dichiarato facendo riferimento ad "*apposita documentazione*" si riferisce a "*CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo*", senza che la presenza di uno specifico di questi documenti risulti di per sé determinante, se non rispetto all'idoneità a comprovare l'attività svolta.

Infatti lo stesso allegato precisa che "*La Commissione attribuirà il punteggio relativo al presente criterio di valutazione sulla base di quanto dichiarato dal concorrente e comprovato con apposita documentazione (CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo)*

dai quali si possa desumere quanto richiesto nel criterio", laddove il dato determinante è il contenuto della dichiarazione e l'attitudine dello specifico documento ad attestare quanto dichiarato.

Lo stesso principio di proporzionalità, già sopra richiamato, depone in tal senso, richiedendo di porre attenzione allo scopo della documentazione richiesta in termini di idoneità a perseguire la finalità indicata nella legge di gara.

La censura pertanto, anche considerando che si appunta sul profilo del tipo di documento presentato, non sul contenuto dello stesso, non risulta quindi conducente, anche considerando che non sono approfonditi assunti riguardanti l'esperienza dichiarata e la corrispondenza, o meno, della stessa con l'oggetto del contratto in gara.

E ciò anche considerando che il punteggio attribuito dalla stazione appaltante per il criterio A.1 tiene conto di tutto quanto dichiarato e attestato in gara, laddove i rilievi di parte riguardano alcune esperienze, non tutte quelle esposte a tale fine da Ital Sem.

22. Con il terzo motivo Traffitek ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha ravvisato la violazione dell'allegato 8 del disciplinare, per omessa istruttoria e travisamento dei fatti rispetto all'attribuzione del punteggio per il criterio A.4.d.

Al raggruppamento avente come mandataria Ital Sem sono stati attribuiti 4,35 punti, sebbene, in tesi, lo stesso raggruppamento non avesse allegato documentazione idonea a supportare quanto dichiarato nella relazione.

Il giudice di primo grado ha respinto tale doglianza osservando che l'Allegato 8, recante i criteri OEPV "*specificava espressamente che l'allegazione di ulteriore documentazione rispetto alla relazione illustrativa delle proposte migliorative era meramente facoltativa*", e che pertanto la mancata presentazione di documentazione ulteriore rispetto alla relazione non costituisce un fattore dirimente ai fini dell'attribuzione del punteggio.

22.1. Il motivo è infondato, non essendo quindi necessario valutare l'ammissibilità e il superamento della prova di resistenza.

22.2. Premesso che è oggetto di scrutinio il profilo della tipologia di documenti necessari per ottenere il punteggio, non altri profili relativi a quest'ultimo, la legge di gara non ha previsto come necessaria l'allegazione di specifica documentazione a comprova di quanto dichiarato.

Infatti, dopo avere previsto la presentazione di "*apposita relazione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante*", di cui ha descritto il contenuto, fa riferimento alla documentazione "*ritenuta utile e necessaria a dimostrare la rispondenza dei materiali proposti alle caratteristiche dichiarate*". La disposizione della legge di gara rimette quindi al concorrente la valutazione di utilità e necessità della documentazione.

Si legge inoltre che "*La Commissione attribuirà il punteggio relativo al presente criterio esclusivamente sulla base degli elementi indicati nelle facciate* [n.d.r. della relazione] *e negli eventuali allegati rientranti nei predetti limiti*", definendo quindi gli allegati come eventuali.

Pertanto, dalla legge di gara non si evince che l'allegazione di documentazione a comprova di quanto dichiarato sia necessaria per l'attribuzione del punteggio da parte della Commissione, così non risultando conducente il rilievo in base al quale Traffitek "*sebbene avesse presentato tutta la documentazione a comprova ha avuto assegnati solo 3,35 punti*".

Del resto, i criteri di attribuzione del punteggio non fanno riferimento a dati reperibili esclusivamente dagli allegati (caratteristiche dei materiali proposti con particolare riguardo a durabilità, prestazioni tecniche, minimizzazione impatto ambientale, facilità di reperimento dei materiali proposti e della loro posa in opera, coerenza della proposta con quanto dichiarato dal Concorrente in relazione agli altri di criteri di valutazione dell'offerta tecnica, chiarezza della proposta, nonché l'approfondimento

e l'articolazione della stessa rispetto alle prescrizioni tecniche e contrattuali e concretezza, la realizzabilità, l'efficacia e l'innovatività della proposta).

Né sono state censurate omissioni sul punto nella relazione presentata.

Pertanto, la mancata presentazione, da parte del concorrente, di documentazione ulteriore rispetto alla suddetta relazione non costituisce un fattore dirimente ai fini dell'attribuzione del punteggio in relazione al criterio in discussione.

23. Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia laddove ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale (gli altri sono stati ritenuti infondati), con il quale Ital Sem ha lamentato la mancanza, da parte di Traffitek, del "*requisito "premiale" dei pregressi lavori analoghi di importo pari ad euro 15.000.000,00 previsto dal criterio di valutazione dell'offerta sub A.1 dell'Allegato 008 al disciplinare*".

Il giudice di primo grado ha ritenuto generico, e quindi nullo, il contratto di avvalimento stipulato da Traffitek con SEA, con conseguente impossibilità della prima di beneficiare del punteggio aggiuntivo correlato all'esperienza maturata dall'ausiliaria SEA.

Tuttavia, il giudice di primo grado non avrebbe considerato, in violazione dell'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, che nella stessa gara Traffitek, in quanto parzialmente carente della classifica richiesta dal disciplinare per la categoria OS10, ha stipulato un contratto di avvalimento con l'impresa Tecno Parking, che ha messo a disposizione di Traffitek due autocarri Mercedes e tre operai specializzati in qualità di manutentori di strade, oltre al fatto che nel dgue ha dichiarato di voler subappaltare una quota pari al 50% dei lavori.

Inoltre Traffitek ha eseguito in proprio lavori analoghi per un importo pari ad € 8.023.585,34.

Pertanto, tenendo presente il numero di dipendenti e il parco macchine di Traffitek, i mezzi indicati nel contratto di avvalimento premiale risultano congrui.

23.1. Il motivo è infondato.

23.2. Si disquisisce di un avvalimento premiale, finalizzato a migliorare, in termini di punteggio, l'offerta presentata da Traffitek, così come previsto dall'art. 8 del disciplinare. In particolare si controverte in merito al requisito premiale dei pregressi lavori analoghi di importo pari ad euro 15.000.000,00 previsto dal criterio di valutazione dell'offerta A.1 dell'allegato 8 al disciplinare.

Traffitek, con apposita "dichiarazione criterio A.1", ha rappresentato di aver realizzato lavori analoghi per un importo superiore a euro 15.000.000,00 ottenendo il massimo punteggio previsto, pari ad 8 punti.

Con la suddetta dichiarazione, Traffitek ha attestato di aver eseguito:

- in proprio, dieci lavori analoghi per un importo pari ad euro 8.023.585,34;
- tramite avvalimento "premiale" con SEA, due lavori analoghi per l'importo di euro 20.302.844,44.

A tale ultimo fine (premiale) Traffitek ha presentato il contratto di avvalimento stipulato con SEA (non altri contratti di avvalimento).

Il contratto di avvalimento tra Traffitek e l'ausiliaria SEA s.p.a. stabilisce che "*L'impresa ausiliaria si obbliga a fornire all'Impresa ausiliata i seguenti requisiti tecnici (requisiti finalizzati a migliorare l'offerta del concorrente):*

- curriculum dei lavori analoghi in presenza di traffico, di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie in soggezione di traffico su strade cat. A, B e C negli ultimi 4 anni - allegato n. 1;

- mezzi e attrezzature – allegato n. 2".

Nell'allegato n. 2 (recante la dichiarazione delle risorse messe a disposizione) si legge che "*l'impresa SEA in qualità di impresa ausiliaria dell'impresa TRAFFITEK S.r.l. (ausiliata), ai fini del contratto di avvalimento mette a disposizione i seguenti mezzi ed attrezzature:*

- N. 1 Autocarro modello IVECO 100 – targato FM 486 WY;

- *N. 2 macchinette traccialinee modello LT90IE TP*".

Atteso che il requisito che SEA ha messo a disposizione di Traffitek riguarda l'organizzazione e l'esperienza maturata in due lavori analoghi, del valore di euro 20.302.844,44, la sola previsione di "un autocarro" e due sole "macchinette traccialinee" risulta oltremodo sproporzionato.

Stante quanto previsto dall'art. 104 del d. lgs. n. 36 del 2023, l'avvalimento è ammesso non solo per ottenere i requisiti necessari alla partecipazione ad una gara, ma anche per ottenere un punteggio più elevato, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria, con il limite – in quest'ultimo caso – del divieto di partecipazione alla medesima gara dell'ausiliaria e dell'ausiliata e con l'obbligo, per ditta ausiliaria, di possedere sia i requisiti generali che quelli specifici richiesti dalla legge di gara.

Posto che l'avvalimento premiale, pur non incidendo sui requisiti di partecipazione, rileva ai fini del punteggio, così potendo incidere sugli esiti della gara, esso non può risolversi in un espediente cartolare ma deve connotare la proposta qualificandola in modo effettivo (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2026 n. 3111).

Infatti "*l'art. 104, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023 non distingue infatti tra tipologie di avvalimento*" (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2026 n. 3111).

Pertanto anche l'avvalimento premiale richiede di individuare "*le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico*" (Cons. St., sez. VI, 18 giugno 2025 n. 5345), in modo che allo stesso "*corrisponda una reale ed effettiva qualificazione della proposta*" (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2026 n. 3111).

Deve quindi confermarsi la pronuncia resa sul punto dal Tar, che ha ritenuto non corretta l'attribuzione alla ricorrente del punteggio relativamente al criterio di valutazione afferente il "*curriculum lavori analoghi in presenza di traffico*".

24. L'appello di Traffitek è quindi infondato.

25. In conclusione, gli appelli vanno riuniti.

L’appello di Ital Sem va respinto, l’appello di Gubela è inammissibile e l’appello di Traffitek va respinto.

26. La particolarità e la novità delle questioni giuridiche sottese giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce, dichiara inammissibile l’appello di Gubela s.p.a., respinge l’appello di Ital Sem s.r.l. e Consorzio stabile Viagest s.c. a r.l. e respinge l’appello di Traffitek s.r.l.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

L’ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Sara Raffaella Molinaro

Paolo Giovanni Nicolò Lotti

IL SEGRETARIO